

Il giudice, a scioglimento della riserva espressa,  
letti gli atti ed esaminati i documenti di causa,

OSSERVA

1.- Si discute nel giudizio della corretta interpretazione dell'art. 21 dell'Accordo Collettivo Nazionale in materia di diritti sindacali e di sostegno del medico che esercita attività di rappresentante sindacale.

La norma prevede anzitutto che l'onere per la collaborazione professionale di altri medici sia a carico del medico sindacalista (ovvero politico e rappresentante dell'ordine). L'azienda interviene a titolo di concorso nell'onere suddetto attraverso un monte ore attribuito a ciascun sindacato di appartenenza (previsione di sostegno dell'attività sindacale); si tratta di 3 ore annue per iscritto.

Allo scopo la segreteria nazionale o regionale del sindacato deve comunicare ogni anno all'ASL i nominativi dei rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità della quota di orario spettante, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno (ad es. il sindacato ricorrente comunica il nominativo del dott. \_\_\_\_\_ assegnandogli un orario di tot ore all'anno).

Il contratto prevede inoltre che ogni mese il sindacalista comunichi all'ASL il nome del medico che lo ha sostituito ed il numero delle ore di sostituzione; entro il mese successivo l'Istituto provvede al pagamento (al sindacalista sostituito) di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario (pari a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all'art. 72, comma 1 nella misura prevista per l'anno di riferimento).

R.G. 1506/13

Con.  
5/15

2.- Non è in discussione l'entità del compenso, la determinazione o la misura (secondo quanto previsto dall'art. 72 non prodotto). E' in discussione invece l'entità delle ore da rimborsare al sindacalista.

Il ricorrente sostiene in sostanza che la liquidazione debba avvenire forfettariamente come accadeva in passato, senza altri limiti né alcuna dimostrazione della sostituzione.

Lo stesso sindacato nella causa ex art.28, come il medico nella parallela causa concernente la misura della somma dovuta a titolo di rimborso, ritengono cioè che in base all'art. 21 ACN il sindacalista abbia diritto al compenso per tutto il monte ore (di attività sindacale) determinato ai sensi del comma 4 e 5 (3 ore annue per ogni iscritto con ripartizione discrezionale delle ore da parte del sindacato a ciascun rappresentante).

3.- E' opportuno rilevare, in premessa, che i diritti sindacali di natura negoziale sono delimitati dal testo dell'Accordo, e le parti dovrebbero cercare di modificare ed innovare gli accordi se le soluzioni accolte non soddisfino o non siano ritenute congrue; attraverso un'azione diversa da quella intentata nelle aule di giustizia dove non contano i rapporti di forza, ma ovviamente le regole del diritto, i testi degli accordi, le leggi.

4.- Secondo l'ampia interpretazione fornita dal medico e dal sindacato, l'art. 21 in quanto norma di sostegno all'attività sindacale proietta il proprio fine non solo sull'onere della sostituzione (nell'apertura dello studio per assenza sindacale) ma anche nel supporto a tutte le altre attività collaterali ed aggiuntive che si sommano nell'esercizio della professione, descritte in varie norme dell'accordo (art. 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53) non prodotto in giudizio. Talchè l'art. 21 ha come

presupposto operativo una ben più ampia serie di compiti (che vanno oltre le sostituzioni), e di energie e di esborsi, che il mandato sindacale finisce per aggravare: *"l'art. 21 disciplina non tanto o non soltanto le "sostituzioni" ma quel concorso d'oneri che rimuovendo ostacoli soggettivi partecipativi a cariche sindacali... vengano identificati quali diritti sindacali"*.

Per il sindacato ed il medico l'oggetto di tutela dell'art. 21 diviene così *"il concorso negli oneri collegati allo svolgimento di compiti sindacali"* che non si identifica nelle sole sostituzioni di studio o ambulatoriali.

5.- L'Azienda sostiene invece che la liquidazione di quanto spetti al medico sostituto debba essere decurtata dal compenso del medico sostituito; e che essa concorre negli oneri della sostituzione pagando il sostituto nei limiti del *"numero delle ore di sostituzione"*. Ma non si tratta del rimborso integrale di una spesa, ma pur sempre di un *"concorso nell'onere"* che altrimenti rimarrebbe a carico del sostituito.

Si tratta di una soluzione che, come nota la difesa dell'ASL, significativamente (arg. ex art. 1363 c.c. secondo un criterio particolarmente rilevante in materia sindacale) è corroborata dal confronto sistematico con il primo comma dove per i medici partecipanti a comitati o commissioni è invece previsto il rimborso della spesa per le sostituzioni nella misura di quanto previsto dagli accordi (e cioè senza controllo sulla effettività della sostituzione).

6.- La tesi sostenuta dai ricorrenti configura indubbiamente una lettura estensiva, sostenuta dalla prassi applicativa dell'accordo; che muove da una interpretazione funzionale o sostanziale della materia, nell'ottica

della massima agevolazione e del massimo sostegno all'attività e libertà sindacale.

Ma è una interpretazione che non è sostenuta dalla lettera del testo negoziale e dal suo oggetto e della interpretazione logica e complessiva della norma che si occupa non del rimborso degli oneri legati all'attività sindacale (quali essi siano ovvero nella misura della quota del monte ore ripartito tra i sindacalisti), bensì, più restrittivamente, del concorso negli oneri della sostituzione; ed allo scopo il sindacalista mensilmente comunica il nome del sostituto "ed il numero delle ore di sostituzione" che verranno successivamente pagate. La norma esplicitamente restringe il proprio oggetto a "quanto dovuto al sostituto" (sia pure nei limiti del compenso orario previsto dall'art. 72 nemmeno prodotto in questo giudizio).

Quella attorea è dunque una interpretazione che mutila il testo dell'Accordo. Poiché se è ben vero che nel comma 4° vi sia scritto "concorso negli oneri collegati allo svolgimento di compiti sindacali"; è anche vero che il 4° comma è accompagnato da un 5° e da un 6° comma dove viene precisato il *quomodo* ed il *quantum* di questo concorso.

Il 6° comma in particolare è previsione in punto, insuperabile, senza violazione di legge (ex art. 1362 e ss. c.c.).

7.- Il monte ore ha una sua ratio; così come la sua attribuzione al sindacato, perché è il sindacato a dover scegliere quanto e come ripartire questo diritto. Ed è certo diritto sindacale e sostegno effettivo della attività sindacale il concorso nel rimborso delle spese della sostituzione, se si pone mente al fatto che i medici in questione lavorino in regime di

autonomia e di convenzione (e sia pure di parasubordinazione).

8.- Secondo il ricorrente il diritto del concorso di oneri deve essergli riconosciuto però in relazione al complessivo monte ore attribuitogli dalla segreteria nazionale o regionale.

Ciò sarebbe vero se l'art. 21 non recasse un 6° comma che dice il contrario in quanto regola la misura e il come di questo concorso, prescrivendo che l'azienda provveda al pagamento (limitatamente) a "quanto dovuto al sostituto" "per il numero di ore di sostituzione" e non di quanto dovuto al sindacalista in base al numero di ore spettantegli per l'attività sindacale.

9.- In conclusione la tesi del sindacato e del medico mutila la norma, cambia l'oggetto della disposizione, inventa un meccanismo di rimborso ed un diritto non previsto dal testo dell'accordo; e che nonostante sarebbe stato sostenuto da una prassi applicativa consolidata, è però contrario al contenuto dell'accordo ed alla legge.

I diritti sindacali vanno conquistati nei tavoli delle trattative e trasfusi negli accordi. Le stesse prassi applicative vanno tradotte in regole chiare se non si vuole siano esposte al rischio di mutamenti.

Del resto la *causa petendi* della domanda azionata in questo giudizio non sta nella forza cogente di una invocata prassi applicativa, ma nei contenuti del testo dell'accordo che però non sono quelli richiamati dai ricorrenti a supporto della domanda.

Il ricorso deve essere quindi respinto.

Le spese possono essere compensate per la natura della controversia.


P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Compensa le spese.

Ravenna 4.2.2014

  
Funzionario Giudiziario P1  
**ANTONINO AUGELLO**

  
**TRIBUNALE DI RAVENNA**  
Regolamento Cassa il  
5 FEB 2014

Il giudice  
R. Rivetto

